

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

59^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche» (1424), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 6 e *passim*
ACONE (PSI) 5, 7, 8 e *passim*
BATTELLO (PCI) 8, 10, 11

CARRARO, ministro per il turismo e lo spettacolo Pag. 10, 11, 12 e *passim*
COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 5, 9, 13 e *passim*
CORRENTI (PCI) 4, 7, 8 e *passim*
FILETTI (MSI-DN) 4, 7, 8 e *passim*
GALLO (DC), relatore alla Commissione 2, 5, 7 e *passim*
MACIS (PCI) 11
MISSERVILLE (MSI-DN) 15, 17, 18 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1424), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Prego il senatore Gallo di riferire alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto.

GALLO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Comitato ristretto si è riunito una volta formalmente e due volte in via informale ed ha dato vita ad un testo che oggi è sottoposto all'attenzione della Commissione. Dopo aver ricordato che le Commissioni affari costituzionali e finanze e tesoro hanno espresso parere favorevole, intendo soffermarmi brevemente sull'innovazione di maggior momento che è sottoposta all'attenzione dei colleghi.

Infatti nell'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto, rubricato «Frode in competizioni sportive», si è voluta estendere la tutela penale non solo alle competizioni organizzate da federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, ma anche alle competizioni organizzate dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ed a quelle organizzate da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti. In tal modo si è voluto tutelare più immediatamente e direttamente il principio della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, come d'altra parte è scritto nel *nomen iuris* di questa legge.

Si è pertanto allargato lo spettro degli interessi che sono protetti da questa norma, in modo da porre a *ratio* dell'incriminazione il principio che nelle competizioni sportive, ovviamente organizzate dagli enti menzionati nella prima parte dell'articolo 1, vi deve essere lealtà e correttezza. Tale principio deve comunque essere fatto salvo, indipendentemente dagli eventuali risvolti economico-patrimoniali derivanti dal tipo di competizione sportiva rispetto alla quale si è esercitata l'ingerenza indebita.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato, abbiamo ritenuto opportuno sostituire le parole: «per raggiungere un risultato

diverso da quello corrispondente all'interesse agonistico del partecipante, ovvero allo scopo di influire in modo illecito sull'esito della competizione». Abbiamo infatti ritenuto più opportuno fare riferimento al risultato che i soggetti che intervengono in queste operazioni si propongono; al comma 1 dell'articolo 1 abbiamo perciò preferito stabilire: «al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione».

Certamente questa nuova espressione è un riflesso della scelta operata ponendo al centro della tutela penale la regola della lealtà e della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche. Quindi, sia o no corrispondente all'interesse dell'atleta protagonista di una di queste competizioni, conta il fatto che il risultato cui si mira sia diverso da quello che si raggiungerebbe attraverso il corretto e leale svolgimento della competizione.

Abbiamo invece ritenuto di dover mantenere la seconda ipotesi di realizzazione della fattispecie criminosa contemplata nel disegno di legge governativo; mi riferisco all'espressione: «Ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Ci è sembrata opportuna questa previsione che tende a disciplinare una serie di condotte che, senza concretarsi in offerta o promessa di utilità, di vantaggio o di denaro nei confronti di taluno dei partecipanti, rappresenta sempre un momento illecito al quale bisogna opporsi.

È emerso inoltre a tale proposito un problema su due proposte: con la prima si prevede la reclusione da un mese ad un anno o, in alternativa, la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni (si tratta quindi di pene disgiuntive); l'altra proposta fa invece riferimento a pene cumulative perchè prevede la reclusione da un mese ad un anno e la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni. Il Ministro ha già anticipato la sua preferenza per la previsione della pena cumulativa e non alternativa. Anch'io sono di questo avviso, soprattutto perchè nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 1 si prevede che «Nei casi di più lieve entità si applica la sola pena della multa».

Quindi per le ipotesi di minor rilievo è prevista l'applicazione della sola pena pecuniaria.

Sull'articolo 1 bisogna fare alcune considerazioni circa la descrizione della condotta oggettiva.

Circa il secondo comma dell'articolo 1, il Comitato ristretto ha ritenuto di mantenere il termine «utilità», che accanto al termine «denaro» figura nella formulata governativa, aggiungendo altresì la parola «vantaggio», ciò per esaurire completamente quelli che possono essere i casi di locupletazione e comunque di raggiungimento di un risultato vantaggioso per il soggetto al quale viene effettuata l'offerta o la promessa, comprendente anche cose o servizi che talvolta la giurisprudenza esclude dal termine «utilità». Ci siamo resi conto che c'è una giurisprudenza che ricomprende nel termine «utilità» anche tutti i risultati vantaggiosi, comunque, per escludere ogni possibile contenzioso, abbiamo usato il termine «vantaggio».

Per il resto il secondo comma non presenta alcuna variante rispetto al testo del Governo; prevede le stesse pene del comma 1 per il partecipante, in quanto si tratta di un reato che potrebbe essere inteso

come plurisoggettivo improprio, mentre qui si vuole affermare la punibilità non solo di colui che offre, ma anche di colui che accetta.

Il terzo comma recita: «Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni». Si è voluto, cioè, riconoscere quel principio di rafforzata tutela cui si ispirava il disegno di legge governativo.

FILETTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo condivide il testo elaborato dal Comitato ristretto, particolarmente per quanto riguarda l'ipotesi sanzionatoria prevista. In ordine a questa mi parrebbe opportuno eliminare, alla fine del primo comma, dopo le parole: «Nei casi di» la parola «più», altrimenti sembrerebbe che vogliamo fare una graduazione della lieve entità. È evidente che parliamo di lieve entità e basta e quindi tale modifica risulta necessaria.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, ci ritroviamo direi totalmente nel testo licenziato dal Comitato ristretto, poichè la nostra proposta emendativa ha trovato qui ampio spazio. La nostra preoccupazione era per così dire di ordine strategico e riguardava: da una parte la linea tendenziale, che mi sembra venga recepita, di *deregulation* in materia penale nel senso più volte riaffermato, addirittura ora nel corso della sessione di bilancio, e cioè di non collocare qualsiasi illecito nell'orbita della previsione penale-sanzionatoria; per altro verso il riconoscimento che vi sono fatti di allarme sociale riconnessi all'esercizio delle attività sportive.

Ci sembra che la risoluzione scaturita - mi riferisco soprattutto all'articolo 1 - che delimita la materia, sia soddisfacente, nel senso che dovendo scegliere di percorrere la via dello strumento penale si è però recuperato un oggetto di tutela che ci sembra diverso da quello previsto nel disegno di legge governativo, che era prevalentemente destinato a tutelare l'attività di scommessa intorno all'attività sportiva patrocinata dal CONI e dalle organizzazioni affiliate. Abbiamo voluto riaffermare che il bene principale da tutelare è quello della lealtà e della correttezza nello sport.

Fatta questa affermazione di principio generale sono nate da essa una serie di articolazioni precettizie ed anche sanzionatorie sotto la forma di aggravanti varie, che ci lasciano soddisfatti nel senso che la preoccupazione governativa è comunque recepita, ma con riferimento ad un precetto principale che ci sembra di rango costituzionale. Quindi, sotto questo profilo, siamo d'accordo con il testo.

Siamo anche noi favorevoli all'ipotesi cumulativa, elaborata dal Comitato ristretto, poichè ci sembra recare minori margini di opinabilità al futuro giudicante, a colui che dovrà applicare la norma. Infatti la previsione della pena congiunta, lasciando in maniera determinata la sola possibilità della pena pecuniaria alle ipotesi lievi, sgombra il campo da possibili equivoci ermeneutici.

Ciò detto, riteniamo di poter esprimere un giudizio complessivamente positivo sul testo dell'articolo 1 predisposto dal Comitato ristretto.

ACONE. Il Gruppo socialista concorda sul testo dell'articolo 1 elaborato dal Comitato ristretto. Le aggiunte riguardano l'ampliamento dell'ambito di previsione delle organizzazioni e quindi la possibilità di incidere anche in un settore che non dipende strettamente dal CONI o dall'UNIRE.

Nello stesso articolo vi è un'altra modifica assai importante rispetto al testo governativo, dove si è dato, con un'espressione più larga e omnicomprensiva, un ambito di applicazione abbastanza rilevante, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Ci sembra questo il punto più importante delle modifiche introdotte, giacchè nel testo originario si privilegiava in un primo momento l'interesse agonistico del partecipante, ma si diceva poi «o compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo», il che lasciava abbastanza incerta l'area di previsione della norma. Non nego che anche la formula che abbiamo individuato possa prestarsi in sede di applicazione giurisdizionale a qualche fraintendimento e comunque a possibili allargamenti e restringimenti. Però in questo modo almeno abbiamo affidato al senso di responsabilità del magistrato lo stabilire se nell'ipotesi che viene al suo esame vi sia stato questo *input* al raggiungimento di un risultato diverso da quello che corrisponde al leale e corretto svolgimento della competizione.

Capisco che talvolta ciò sarà difficile da verificare, tuttavia non vedo altra possibilità se non quella di tornare al testo governativo e cioè di far riferimento all'interesse agonistico del partecipante, che mi sembra anch'esso un elemento equivoco.

Quindi nella sostanza la soluzione che è stata conseguita appare equilibrata e permette nella pratica di ottenere quei risultati che devono essere raggiunti, in un momento in cui nel nostro paese determinate forme delinquenziali prendono sempre più corpo e si ramificano.

PRESIDENTE. Mi sembra di poter concludere, da quanto hanno dichiarato i colleghi che hanno preso la parola, che la Commissione è favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere alla mia esposizione iniziale, anche perchè i colleghi che sono intervenuti hanno concordato sul testo al nostro esame; dichiaro inoltre di accettare la proposta avanzata dal senatore Filetti, modificando sin da ora il testo così come proposto.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di passare all'esame e alla votazione degli articoli nel testo proposto dal Comitato ristretto. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNI-RE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

(Non influenza del procedimento penale)

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 nonchè la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare nè su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti dell'istruttoria penale ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 164 dello stesso codice.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il testo proposto dal Comitato ristretto è identico a quello governativo; vorrei, però, far rilevare che è necessario apportare una correzione al riferimento agli articoli 165 e 164 del codice di procedura penale, attualmente non più in vigore, per cui il riferimento deve essere agli articoli 116 e 114 del nuovo codice di procedura penale.

ACONE. Ritengo che sia improprio parlare di competenza funzionale, anche perchè ci troviamo di fronte a due diversi organismi, il primo dei quali possiede natura giurisdizionale, mentre il secondo ha natura diversa. Ritengo quindi più opportuno precisare che ciò avviene ove gli atti risultino necessari ai fini del procedimento disciplinare. Infatti credo che gli organi di disciplina sportiva non possano richiedere comunque quei documenti; tale richiesta può essere avanzata solo quando tali documenti sono necessari per lo svolgimento di un procedimento disciplinare. È perciò necessario dare rilievo al fatto che l'acquisizione dei documenti è indispensabile per la decisione di quel procedimento disciplinare.

FILETTI. Desidero fare un'osservazione di carattere strettamente formale in ordine al comma 1 dell'articolo 2. Infatti mi sembra che la dizione di questo comma non sia molto chiara.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il senatore Filetti: anzichè parlare di «delitto previsto dall'articolo 1 nonché la sentenza», è più opportuno parlare di «delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza».

Invece, per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Acone, tendente a porre in rilievo che l'organo disciplinare può richiedere solo determinati atti, debbo fare presente che il riferimento all'articolo 116 del nuovo codice comporta il rispetto di un determinato principio: chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di determinati atti. Quindi se ci riferiamo alla possibilità di ottenere copia degli atti a norma dell'articolo 116 del nuovo codice di procedura penale, esigiamo una verifica relativamente all'interesse che il richiedente può avere e nel caso specifico si tratta degli organi di disciplina sportiva; è chiaro perciò che non si può chiedere qualsiasi atto, ma solo un atto rispetto al quale l'organo disciplinare abbia interesse.

Ciò premesso, mi dichiaro favorevole al mantenimento del riferimento alla competenza funzionale.

CORRENTI. Francamente concordo con il parere espresso dal senatore Acone: se non esplicitiamo che la richiesta avviene in funzione di esigenze decisionali degli organi di giustizia sportiva, rischiamo di creare un interesse *ex lege*.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo però si fa riferimento ai fini esclusivi dell'organo e questi sono i fini della propria competenza funzionale; a questi si deve aggiungere l'interesse che in concreto l'organo deve avere per richiedere quei documenti.

CORRENTI. Dobbiamo però mettere a verbale che la giustizia sportiva può richiedere copia degli atti penali solo quando questi sono funzionalmente necessari alla sua decisione.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Acone deriva dal suo «impingimento» nelle discipline processualistiche: egli ritiene che la competenza funzionale debba sempre far riferimento a qualcosa di giuridicamente ben definito.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Di competenza funzionale si parla comunque anche a proposito della disciplina amministrativa.

FILETTI. La giustizia sportiva può servirsi anche di atti provenienti da un procedimento penale ai fini delle proprie determinazioni; quindi sarebbe forse più opportuno fare riferimento alle determinazioni di quell'organo e non alla sua competenza funzionale.

ACONE. No, sarebbe opportuno riferirsi al procedimento disciplinare che deve svolgersi di fronte agli organi di disciplina sportiva.

BATTELLO. Si potrebbe dire che la richiesta avviene ai propri fini.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il relatore si rimette alla Commissione, ma deve precisare che il riferimento ai propri fini esclusivi assolutizza la necessità di un referente.

PRESIDENTE. Si è sempre parlato di «fini esclusivi della propria competenza funzionale». Forse non è il caso di modificare tale espressione poichè è chiaro che ci si riferisce al procedimento disciplinare. Non vorrei che si insistesse troppo su una questione di carattere lessicale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Dal verbale dei nostri lavori deve risultare che da un lato vi è il riferimento alla competenza strettamente funzionale, poichè si esige che tutto ciò avvenga ai fini esclusivi di quell'organo, mentre d'altro lato il richiamo all'articolo 116 esige che vi sia un interesse in concreto. Si passa quindi da una determinazione di competenza funzionale fatta in astratto alla necessità di provare che in concreto esiste quell'interesse.

PRESIDENTE. Do atto della modifica formale del testo del comitato ristretto, nel senso di sostituire, al primo comma, alla parola «nonchè» la congiunzione «e».

L'emendamento del relatore tende a sostituire, al terzo comma, alle parole «copia degli atti dell'istruttoria penale ai sensi dell'articolo 165 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 164 dello stesso codice», le altre «copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice».

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore al terzo comma, di cui ho testè dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Obbligo del rapporto)

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e gli organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto all'autorità giudiziaria secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura penale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'intitolazione «Obbligo del rapporto», che viene poi ripresa nel corso dell'articolo presuppone l'esistenza dell'istituto del rapporto, di cui al codice di procedura penale, ora abrogato. Tuttavia ho l'impressione che possiamo, trattandosi di una legge speciale, continuare a parlare di «rapporto» in un significato che non è più quello del codice di procedura penale, tanto è vero che è necessario modificare l'ultima parte dell'articolo facendo riferimento alle vigenti leggi e non all'articolo 2.

È importante la modifica che il Comitato ristretto ha apportato in conseguenza dell'ampliamento della soggettività di cui alla prima parte del primo comma dell'articolo 1, estendendo l'obbligo oltre che ai presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, ai presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse, cioè dell'UNIRE e degli altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato, anche ai corrispondenti organi preposti alla disciplina.

CORRENTI. Vorrei chiedere al relatore di chiarire quale difficoltà vi sarebbe nel sostituire la dizione «obbligo del rapporto» con la dizione «obbligo di denuncia» e successivamente «obbligati a farne denuncia» anziché «rapporto».

In altre parole, sappiamo che la differenza tra il vecchio ed il nuovo codice per il rapporto e la denuncia non è solo di natura lessicale, ma anche di contenuto. Allora, quale difficoltà c'è per armonizzarci con il nuovo codice?

GALLO, *relatore alla Commissione*. Esigeremmo tutti i requisiti propri della denuncia, mentre il rapporto può essere estremamente più asettico di una denuncia. Mi rendo perfettamente conto che la sostituzione arrecherebbe un adeguamento perfetto al nuovo codice, tuttavia mi sembra che in questa sede sarebbe opportuno un rapporto che si limitasse ad esporre i fatti senza che si abbiano le modalità di una denuncia vera e propria.

CORRENTI. Ma è il rapporto ad essere connotato da una interpretazione di fatto, da una presentazione di fatti interpretata, mentre la denuncia nel nuovo codice è assai più asettica e concisa. Quindi parliamo di «rapporto» con riferimento ad un istituto generale che oggi non esiste più.

GALLO, *relatore alla Commissione*. ...che possiamo però prevedere con una legge speciale.

FILETTI. Proporrei una dizione diversa, direi mediatrice. Al posto delle parole «obbligati a farne rapporto all'autorità» si potrebbe usare l'espressione «sono obbligati ad informarne l'autorità giudiziaria».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Avevo pensato anche io a tale ipotesi, ma mi sembra troppo blanda.

BATTELLO. Questa disposizione deve essere in qualche modo correlata alla norma sostanziale sull'obbligo di rapporto dei pubblici ufficiali?

GALLO, *relatore alla Commissione*. La titolarità dell'obbligo la stabilisce l'articolo 3 che individua i soggetti che da tale obbligo sono onerati. Farne rapporto ai sensi delle vigenti leggi riguarda puramente e semplicemente i modi e le forme con cui l'attività di informativa deve essere effettuata, ma non è un problema di individuazione dei destinatari dell'obbligo, perchè essi sono già espressamente previsti dall'articolo 3.

CARRARO, *ministro per il turismo e lo spettacolo*. Devo dire, anzitutto, di essere favorevole al mantenimento del termine «rapporto», in quanto può portare ad una semplificazione potendosi addirittura inviare gli stessi atti e costituire rapporto, mentre la denuncia, può comprendere altre cose.

Debbo inoltre precisare che capisco che è logico in funzione dell'articolo 1 aggiungere il riferimento agli organi preposti alla disciplina sportiva, però a mio parere sarebbe più opportuno far riferimento agli organi di più elevato livello preposti alla disciplina degli enti. Spesso tali organismi sono strutturati in federazioni, ma lo stesso

arbitro può configurare un organo di disciplina sportiva; dobbiamo perciò far riferimento agli organi di più alto livello. Tra l'altro questa interpretazione mi sembra che si accordi con lo spirito contenuto in tutto il provvedimento al nostro esame.

ACONE. Si potrebbe far riferimento agli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni.

PRESIDENTE. Tale formulazione è stata adottata proprio con riferimento all'UNIRE, poichè ignoravamo quale fosse esattamente l'organo disciplinare relativo; abbiamo perciò preferito adottare un'espressione generica.

CARRARO, *ministro per il turismo e lo spettacolo*. Potremmo far riferimento al più alto livello od ad un livello corrispondente; i relativi enti decideranno poi quale sarà l'organo preposto.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Concordo con la formulazione del Ministro: si potrebbe fare riferimento ai corrispondenti organi di più alto livello. Parlare solo di corrispondenti organi potrebbe generare gravi problemi interpretativi.

BATTELLO. A mio parere l'espressione è troppo vaga; bisognerebbe forse precisare che si tratta degli organi superiori.

GALLO, *relatore alla Commissione*. No, vi può essere più di un organo superiore. Si tratta in sostanza degli organi corrispondenti, ma la relazione di corrispondenza (come sempre avviene nei rapporti tra ente e referente) può dar luogo a numerosi problemi.

MACIS. Forse si semplificherebbe la questione facendo riferimento agli organi di ultima istanza.

FILETTI. Mi sembra che l'obbligo di riferire, denunciare ed informare sia a carico dei presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle federazioni. Successivamente ci riferiamo ad altri organi che hanno questo stesso obbligo. Ritengo quindi che la formulazione dovrebbe rimanere inalterata, perchè altrimenti dovremmo in un unico periodo far riferimento ai presidenti ed agli organi di disciplina e di secondo grado.

GALLO, *relatore alla Commissione*. La formula proposta presenta però notevoli possibilità di equivoco: infatti in concreto molti organi possono ritenersi preposti alla disciplina di quegli enti. Se invece facciamo riferimento agli organi di ultima istanza degli enti e delle associazioni di cui al comma 1, forniamo un'indicazione più precisa.

FILETTI. Perchè si fa riferimento ad organi di secondo grado? Vi potrebbe infatti essere l'esigenza di accertare la sussistenza del reato in tempi brevi.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Di questo problema ci siamo occupati a lungo e abbiamo constatato che gli organi che possono definirsi di primo grado non possono essere onerati da questo obbligo. Abbiamo perciò stabilito che l'obbligo di rapporto deve spettare agli organi di secondo grado per quanto riguarda le federazioni affiliate. Perciò parlare degli organi di disciplina di ultima istanza potrebbe risolvere tutti i problemi, anche perchè questa dizione non genera gravi mutamenti temporali.

Comunque, pur preferendo l'espressione sopra richiamata, il relatore si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo proposto dal relatore.

GALLO, *relatore alla Commissione*. No, signor Presidente, vorrei che fosse chiaro che io sono il portavoce di un testo esaminato, discusso ed approfondito nell'ambito del Comitato ristretto. Vorrei che questo fosse chiaro e che risultasse dal verbale dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Gallo.

Sull'articolo 3 del testo proposto dal Comitato ristretto il senatore Acone ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma alle parole «e gli organi preposti alla disciplina», le altre «e i corrispondenti organi preposti alla disciplina».

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

CARRARO, *ministro per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Acone.

È approvato.

È stato poi presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire alle parole «all'autorità giudiziaria secondo la procedura prevista dall'articolo 2 del codice di procedura penale», le altre «, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria».

CARRARO, *ministro per il turismo e lo spettacolo*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione; la stessa pena si applica a chi vi partecipa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'articolo prevede, al primo comma, un'integrazione rispetto al testo del Governo, poichè si parla oltre che delle organizzazioni che fanno capo al CONI o delle organizzazioni comunque da esso dipendenti, della Unione italiana per l'incremento delle razze equine, in conformità a quanto si era detto.

Assai più rilevante è la modifica prevista nell'ultima parte del secondo comma, dove viene prevista la pena dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire centomila a un milione. Il testo dell'articolo 4 prevedeva per i partecipanti l'arresto fino ad un anno. Ci è sembrata fuori posto, o comunque scarsamente motivata, questa rilevante differenza di sanzione per colui che organizza, colui che fa pubblicità all'esercizio di questi concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al primo comma, e colui che semplicemente si limita a partecipare. La nostra proposta, allora, è che la stessa pena si applichi anche a chi partecipa.

ACONE. Ho una perplessità: perchè dobbiamo prevedere un'ipotesi, sia pure contravvenzionale, per il partecipante? Non vedo il legame. La fattispecie è quella di dare pubblicità ad un'attività illecita e quindi si prevede una sanzione. Quella della partecipazione è una fattispecie prevista in altra sede autonomamente. Qual è la connessione?

GALLO, *relatore alla Commissione*. I problemi sono due. Il primo è di politica legislativa: vale la pena o meno di punire il semplice partecipante? Se rispondiamo affermativamente c'è il problema della collocazione, che è puramente formale.

PRESIDENTE. Vi è un'ulteriore osservazione. Essendo collocata nel secondo comma, si tratta di una partecipazione non tanto al gioco clandestino, ma di una partecipazione alla pubblicità dello stesso.

CORRENTI. Sono previsioni autonome. Indubbiamente la collocazione è un po' fuori luogo. Dovremmo prevedere un'autonoma fattispecie in calce al primo comma come attività, di colui il quale partecipa.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Risolto positivamente il problema della rilevanza penale della partecipazione si apre il problema della collocazione. Sono pienamente d'accordo su una collocazione in calce al primo comma, anche perchè si eviterebbero equivoci.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il primo comma prevede due fattispecie, infatti prima stabilisce: «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario...» e poi: «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità...»; di conseguenza prevede sanzioni diverse. La collocazione al primo comma comporterebbe che la partecipazione ad entrambe queste due fattispecie fosse punita nello stesso modo?

Qui sono previste due sanzioni diverse quando si tratti di giuochi riservati allo Stato o ad altre organizzazioni pubbliche ovvero ad organizzazioni diverse.

Ripeto: la partecipazione è punita per ambedue le ipotesi con la stessa sanzione? Se questa è la volontà, anche il Governo è d'accordo nel collocarla alla fine del primo comma.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è dell'avviso di apporre una postilla con la previsione della condotta della partecipazione. Quanto alla sanzione, essendo chiaro il pensiero del Comitato ristretto, manterrei la misura dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda ...

PRESIDENTE. Oppure è prevista l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione. Tale previsione è relativa a chiunque partecipi ai giochi, alle pubbliche scommesse o alle competizioni di cui ai commi precedenti; tale soggetto è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda nella misura da me prima ricordata.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Bisogna verificare l'opportunità di inserire in un unico comma le previsioni relative a chi agisce e quelle relative a chi fa la pubblicità.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non bisogna poi dimenticare che le competizioni in se stesse non ingenerano illeciti.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire la mia proposta. Il primo comma dell'articolo 4 resta inalterato; nel secondo comma deve essere sostituito l'ultimo inciso, cioè le parole «fino a 3 mesi o» con le parole «fino a 3 mesi e». Aggiungerei, poi, un altro comma che preveda che chiunque partecipi a concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1 e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta del Presidente.

MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, voglio farvi nuovamente osservare che il primo comma dell'articolo 4 prevede due diverse ipotesi di reato, la prima relativa all'esercizio abusivo di scommesse riservate allo Stato, la seconda relativa all'esercizio di scommesse su competizioni su cui non esiste una privativa dello Stato. La prima ipotesi è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la seconda con la reclusione da 3 mesi ad un anno. Poichè si è voluto distinguere tra un settore in cui esiste già un'organizzazione statale che gestisce il gioco ed un settore non disciplinato sostanzialmente, da ciò si deve trarre la dovuta conseguenza: nel secondo ed eventualmente nel comma aggiuntivo le due ipotesi devono essere ripetute, altrimenti puniamo con la stessa pena sia chi partecipa all'organizzazione clandestina, sia chi si limita a parlare con un amico di una competizione di biciclette, agendo in un settore non riservato allo Stato.

Personalmente sarei favorevole ad un inasprimento di pena per quanto riguarda il settore riservato allo Stato, accontentando in tal modo la richiesta dell'onorevole Ministro. Sarei invece favorevole a mantenere le previsioni contenute nel secondo comma per quanto riguarda le cosiddette competizioni libere. Se riflettiamo attentamente possiamo renderci conto che per quanto riguarda il gioco del lotto esiste una legge molto più severa.

Perciò a mio parere il secondo comma ed il comma aggiuntivo devono essere riscritti prevedendo un inasprimento di pena per quanto riguarda l'esercizio del gioco riservato allo Stato e mantenendo inalterate le pene per l'esercizio del gioco cosiddetto libero; lo stesso discorso può farsi per la partecipazione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la partecipazione la pena è alternativamente prevista. Si tratta di un potere discrezionale che deve essere motivato in base al disposto del codice di procedura penale. Tale motivazione dovrà essere ancora più articolata di quella che oggi deve essere fornita e ciò vanifica tutte le preoccupazioni. Ripeto che si tratta poi di pene alternative: l'arresto fino a tre mesi per le ipotesi più gravi, la pena pecuniaria per le ipotesi meno gravi.

CORRENTI. Rispetto all'elaborazione del Comitato ristretto, accogliendo l'iniziale fondata perplessità del senatore Acone, siamo per formulare un'autonoma fattispecie relativamente alla mera partecipazione, con pena alternativa. Con una tale precisazione l'articolo 4 potrebbe certamente trovare applicazione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Ripeto d'essere favorevole.

CARRARO, *ministro per il turismo e lo spettacolo*. Anche il Governo è favorevole alla modifica proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

«Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione».

E ad aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

«Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Pene accessorie)

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giochi d'azzardo in concessione.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi nè superiore a tre anni.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'unica modifica rispetto al testo governativo è che al primo comma, dove si parla di «giochi

d'azzardo» si specifica «in concessione», poichè dal momento che il giuoco d'azzardo è vietato sarebbe assurdo e contraddittorio far rientrare sotto l'ambito di previsione di questi articoli il giuoco d'azzardo illecito.

MISSERVILLE. Tale formulazione mi lascia perplesso. Sarebbe forse meglio dire: «ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati».

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'autorizzazione oggi è scomparsa, sono vere e proprie concessioni.

MISSERVILLE. Il regime dei casinò è autorizzato, non è in concessione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Viene interpretato dal Consiglio di Stato e dal TAR come concessione.

MISSERVILLE. Il secondo rilievo che desidero fare attiene alla sostanza. Se un giocatore interdetto si presenta ove si tiene un giuoco d'azzardo autorizzato o in concessione, a mio avviso, commette un'infrazione meno grave di chi pratica una bisca clandestina.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Ma non ha senso il divieto di praticare una bisca clandestina.

Tornando all'aspetto precedente; su di esso ci eravamo a lungo soffermati, tuttavia, se sotto il profilo amministrativo risultasse più corretta l'espressione «giuochi d'azzardo autorizzati» il mio parere è fin d'ora favorevole.

ACONE. Anche se vi è qualche dubbio circa il termine precisato da un punto di vista giuridico, ritengo che tale dizione sia onnicomprensiva e quindi potrebbe risolvere il problema.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al primo comma, le parole «in concessione» con la parola «autorizzati».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche)

1. «L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle

persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte».

2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Rispetto al testo governativo è stato soppresso il comma concernente la sorveglianza speciale, che ci sembrava conseguenza - pena accessoria o misura di sicurezza che fosse - troppo grave ed incisiva rispetto all'entità del reato. Quindi il primo comma riprende quello che era l'ultimo comma dell'articolo 6 del testo governativo, senza sostanziali modifiche.

Il secondo comma recita: «Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno». Qui debbo sottolineare che abbiamo una significativa elevazione di pena rispetto a quella che sarebbe prevista dall'articolo 650 del codice penale. Non v'è dubbio che il fatto ricadrebbe sempre sotto la previsione dell'articolo 650 che contempla l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 400.000. Per dare una particolare sanzione di gravità al comportamento del contravventore agli obblighi discendenti dai provvedimenti di pubblica sicurezza di cui al comma 1, la pena è portata fino ad un anno di arresto. Resta fermo comunque che si tratta sempre di contravvenzione.

MISSERVILLE. Signor Presidente, qui si ripropone la stessa questione che si era proposta sull'articolo 4, perchè viene punito con la stessa pena sia il grosso organizzatore di gioco d'azzardo sia il semplice partecipante alle scommesse, nel caso di contravvenzione al divieto di accesso, il che non mi sembra sia da condividere nè da un punto di vista logico nè da un punto di vista di equità.

ACONE. È la violazione di un ordine dell'autorità.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il senatore Misserville ha ragione poichè si dice «o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

MISSERVILLE. Avevo chiesto quale era la sanzione relativamente al divieto di accesso, il senatore Gallo mi ha detto che è contenuta nell'articolo 6.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la sanzione al divieto d'accesso cui lei poc'anzi, senatore Misserville, si è riferito, c'è la norma generale dell'articolo 650, perchè c'è un provvedimento della pubblica autorità emesso per ragioni di pubblica sicurezza.

C'è l'ordine dell'autorità che pone il divieto di accesso e il senatore Misserville sta facendo un'altra e pertinentissima osservazione, e cioè chiede dove è sanzionato l'ordine dell'autorità che pone il divieto di accesso.

Se la violazione del divieto si svolge con le modalità di violenza di cui all'articolo 6 del testo al nostro esame, vi è già una previsione normativa; se invece la violazione del divieto di accesso si svolge senza queste modalità, non v'è dubbio che ricadiamo sotto la previsione dell'articolo 650 del codice penale, il quale afferma che: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito...».

Non c'è dubbio che qui ricorrono «ragioni d'ordine pubblico». La violazione di tale contravvenzione è punita con l'arresto fino a tre mesi, poichè vi è puramente e semplicemente la violazione del divieto di accesso, mentre nel testo al nostro esame vi è la violazione al divieto di accesso qualificata da quelle modalità di violenza che appaiono nel comma 1 dell'articolo 6.

MISSERVILLE. Noi continuiamo a discutere di fattispecie completamente diverse. Il divieto di accesso irrogato ad un grande organizzatore di gioco clandestino, a mio avviso, dovrebbe comportare la previsione di una pena più grave. Qui stiamo parlando dell'articolo 650 del codice penale, mentre io propongo di introdurre una norma apposita che sanzioni la violazione del divieto di accesso.

Vi rendete conto che oggi il gioco clandestino in Italia copre alcune migliaia di miliardi di lire!

CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo. Qui stiamo parlando della violenza negli stadi e non del gioco clandestino!

GALLO, relatore alla Commissione. Bisogna chiarire certe posizioni.

Il senatore Misserville sta parlando della violazione al divieto di accesso che non si svolga con le modalità previste dall'articolo 6 del testo al nostro esame.

A tal proposito, correttamente, egli afferma che la pena prevista dall'articolo 650 del codice penale è troppo mite rispetto alla gravità del comportamento che sarebbe posto in essere da un grande organizzatore di scommesse.

Io non ritengo particolarmente necessario introdurre un'ulteriore norma che criminalizzi in modo specifico questo tipo di comportamento, perchè già vi è l'articolo 650 del codice penale e lo si può applicare tranquillamente.

Vedo invece una chiara e netta diversità di pena se ciò avviene con le modalità previste dall'articolo 6 al nostro esame.

CARRARO, ministro del turismo e dello spettacolo. Signor Presidente, sono favorevole all'articolo 6 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

È approvato.

Onorevoli colleghi, propongo di sospendere brevemente la seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,40 e sono ripresi alle ore 17,05.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 7.

(Turbativa di competizioni agonistiche)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente l'articolo 7 riproduce il testo dell'articolo 8 del disegno di legge governativo.

Esso concerne la turbativa di competizioni agonistiche.

MISSERVILLE. Signor Presidente. forse al primo comma bisognava puntualizzare l'esito della competizione agonistica più che il suo regolare svolgimento.

GALLO, *relatore alla Commissione*. No, questo è un illecito amministrativo, che vuole riguardare puramente e semplicemente la turbativa che si può esercitare con comportamenti che non è detto costituiscano di per sè reato. Allora, quando non costituiscono reato, già il turbare ciò che si definisce «regolare svolgimento della competizione» rientra nella previsione dell'articolo 7.

Faccio l'esempio di un incontro di tennis. Se io ad un certo momento faccio esplodere ad una certa distanza dal campo di tennis dei petardi, interrompo la concentrazione dei giocatori ed esercito un turbamento sul regolare svolgimento della competizione agonistica.

Se organizzo una *claque* particolarmente rumorosa c'è un turbamento del regolare svolgimento del *match*, perchè, come il ministro Carraro sa benissimo, i regolamenti della Federazione italiana tennis proibiscono questi fatti.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, anche su questo articolo esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE, Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

*(Effetti dell'arresto in flagranza
durante o in occasione di manifestazioni sportive)*

1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 8 concerne gli effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.

Si tratta di un rafforzamento della tutela che abbiamo voluto dare proprio in conformità al nuovo codice di procedura penale.

CORRENTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista è lieto che sia stato accolto nel testo del Comitato ristretto una sua proposta di emendamento su un punto di particolare rilievo rispetto a giudizi in questa materia, e quindi a norme di prevenzione necessarie.

Questa mi pare che rappresenti una giusta disciplina di prevenzione, per cui esprimiamo il nostro voto favorevole.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 8 nel testo del comitato ristretto.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Abrogazione di norme e disposizioni finali)

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonchè il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di passare al voto finale esprimendo soddisfazione per l'approvazione del provvedimento, vorrei anche esprimere il più vivo ringraziamento per la collaborazione che hanno prestato tutti i componenti di questa Commissione, ma in special modo i senatori Filetti e Correnti, nonché il ministro Carraro.

PRESIDENTE. Mi associo anch'io ai ringraziamenti del relatore.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIOVANNI LENZI